



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA N. 31 del 01/06/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Ulteriori misure a tutela della salute pubblica - Proroga obbligo mascherine e guanti protettivi.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili;

Visto:

- il D.P.C.M. del 01-04-08-09-11 e 22/03/2020, del 01-10, 26/04/2020 e del 17/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 28/04/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 07/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 234 del 14/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 235 del 14/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17/05/2020;

Visto: l'Ordinanza Sindacale n.29/2020 del 17/05/2020;

Considerato: che nel quadro del contenimento del contagio del virus COVID-129 occorre garantire prioritariamente l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed i controlli previsti per legge;

Ritenuto: di dover adottare le misure organizzative per le attività di cui innanzi;

Visto: l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

dal 03 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020 e comunque sino a nuove disposizioni legislative nazionali e regionali, per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale:

-tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all'interno di tutte le attività economiche e di servizi tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati;

-l'accesso, da parte di chiunque, negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, consentito solo indossando mascherine e guanti in modo corretto o in sostituzione dei guanti una soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani;

- che lo stesso obbligo si intende esteso anche ai fruitori degli ambulanti;

INVITA

tutti gli esercizi commerciali al dettaglio a fornire i propri clienti di guanti monouso o soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;

AVVERTE

che l'inottemperanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/03/2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni;

-che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 07/8/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia- Lecce, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'ASL territorialmente competente.

 Il Sindaco
Antonio PUNZI